

6.2 Natura giuridica delle pensioni di guerra e classificazione

Indice:

- a. Natura risarcitoria
- b. Irrilevanza ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali
- c. Classificazione
- d. Normativa di riferimento

Il concetto giuridico di pensione di guerra si allontana notevolmente da quello della pensione ordinaria.

a. Natura risarcitoria

L'art. 1 del D.P.R. 915/78, infatti, sancisce che *"la pensione, assegno o indennità di guerra costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato, nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto"*.

b. Irrilevanza ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali

Data la natura risarcitoria della pensione di guerra, infatti, l'art. 77 dello stesso D.P.R. 915/78 stabilisce *"l'irrelevanza dei redditi derivanti da pensione, assegno o indennità di guerra sia ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, che in qualsiasi altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza"*; l'art. 28, inoltre, ne sancisce *l'intangibilità e la cumulabilità* con altri assegni a carico dello Stato.

c. Classificazione

Una prima distinzione si basa sulla forma del risarcimento: si è parlato, finora, di *pensione* ossia *assegno vitalizio*, il cui ammontare è stabilito tenendo conto dell'entità del danno subito; peraltro nei casi di infermità di lieve entità, che non comportino riduzioni apprezzabili della capacità lavorativa, viene liquidata una *indennità una-tantum*, ovvero una somma a titolo di risarcimento, calcolata secondo apposite tabelle, da liquidarsi in unica soluzione.

Le infermità che danno diritto a pensione sono contemplate nella tabella "A", annessa al D.P.R. 915/78 l, mentre quelle che determinano la concessione dell' indennità una-tantum sono contemplate nella tabella "B".

Se l'infermità prevista dalla tabella "A" viene giudicata suscettibile col tempo di miglioramento, viene liquidato un *assegno temporaneo* o *rinnovabile* per un periodo di tempo non inferiore a due anni e non superiore a quattro; l'assegno temporaneo viene convertito in pensione vitalizia se alla scadenza dell'assegno medesimo l'invalidità è ancora ascrivibile ad un delle categorie previste dalla tabella "A", ovvero in indennità una-tantum qualora risulti ascrivibile alla tabella "B".

Nei riguardi dei soggetti, le pensioni di guerra si distinguono in:

- **PENSIONI DIRETTE**, se il beneficiario è la stessa persona che ha subito la menomazione;
- **PENSIONI PRIVILEGIATE INDIRETTE**, se concesse direttamente ai congiunti dei caduti in guerra;
- **PENSIONI DI REVERSIBILITA'**, quando alla morte del titolare della pensione diretta, il diritto passa ai familiari superstiti.

d. Normativa di riferimento

- ✓ D.P.R. 915/78